

APPELLO 2006/19

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di: Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti e Eugenio Torre (effettivi), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (supplenti), e Marco Alberti, Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto, in termini e ritualmente, da Barca ITA 14343 (classe Alfa) contro la decisione assunta dal Comitato delle Proteste (CP) per infrazione della Regola [11, Parte 2a, Sezione A](#) del RR 2005-2008.

Barca ITA 14343 veniva squalificata al termine della regata per una lamentata collisione con Barca ITA 2377 intervenuta durante le manovre di partenza. Per la precisione della dinamica delle condotte da cui scaturisce l'azione di Barca ITA 2377, v'è da dire che nel contesto di una partenza definita dal Comitato di Regata (CR) "una agitata bolgia" perché data in condizioni di vento "fresco-forte", forza 6/7, e con mare agitato, residuo di "burrasca", sussisterebbe un pregresso abbordo fra Barca ITA 2377 e Barca ITA 14666 per il ché quest'ultima Barca depositava poi, ritualmente, contro Barca ITA 2377 una protesta per violazione della Regola [11](#) del RR 2005-2008. La protesta in parola veniva depositata e nel rispetto delle forme ed in termini e corredata di una chiara grafica riprodotte la dinamica dell'abbordo causato dalla nominata Barca ITA 2377. In tempo successivo (tutti gli atti non recano numeri di registrazione né data ed ora di ricevimento, né firme di attestazione) Barca ITA 2377 depositava a sua volta una protesta contro Barca ITA 14343,

per una infrazione alla citata Regola [11](#), atto che, verosimilmente, era inteso a "trasferire" (per non dire "scaricare") la responsabilità dell'accidente sulla Barca [sopravvento](#).

Dall'esame degli atti che sono stati spediti a questa Giuria di Appello, non risulta che la protesta di Barca ITA 14666, legittimo primo motore del processo che si ha in esame, abbia avuto un seguito e che in qualche modo sia stata formalmente esaurita.

In merito il CpP nel suo primo supplemento istruttorio ammette che: "la protesta (di Barca ITA 2377) è stata istruita in tempi stretti" e "burocraticamente lascia a desiderare". Barca ITA 14666 è letteralmente sparita, e non fu nemmeno considerata come teste, certamente fondamentale, nel corso dell'udienza aperta a carico di Barca ITA 14343.

Contro la decisione di squalifica di cui fu destinataria, Barca ITA 14343 ha, dunque, ricorso a questa Giuria di Appello, in termini e ritualmente, e per motivi di fatto e di diritto, questi ultimi per riscontrati errori e vizi in procedendo. A fronte di quanto Barca ITA 14343 eccepisce in fatto, questa Giuria di Appello non ha intervenuto perché negli accertamenti e nelle conclusioni sui fatti in 1° grado non sono riscontrabili errori o vizi logici. Ritiene, invece, questo organo di 2° grado di dover porre al suo esame e ad un a sua finale deliberazione, quanto nell'impugnativa si lamenta in punto a delle inadempienze ed a degli errori e vizi relativi alle distinte procedure di cui alla Regola [61.1\(a\)](#), per quanto attiene alla Barca protestante e di cui alla Regola [63.5](#) per quel che è di dovere di un CpP.

La doglianza contro la condotta di Barca ITA 2377 si fonda sul fatto che detta Barca non avrebbe "informato" (shall inform) Barca ITA 14343 della sua "intenzione" di protestarla né che tale intenzione (diremmo meglio "determinazione") avrebbe confermato con quella segnalazione visiva (bandiera rossa) che è prescritta inequivocabilmente dalla Regola [61.1\(a\)](#) del RR 2005-2008. Le eccezioni che, di seguito, Barca ITA 14343 formula contro l'operato, anzi il non operato del CpP, attengono alla disattenzione ai precisi doveri procedurali di cui alla più volte citata Regola [63.5](#) del RR 2005-2008. Le inadempienze e gli errori sopradetti avrebbero dovuto esordire nella dichiarazione formale della invalidità della protesta depositata da Barca ITA 2377 e di seguito nella immediata dichiarazione di chiusura dell'udienza appena aperta.

Dagli atti processuali ricevuti, dai due supplementi istruttori chiesti ed ottenuti dal Presidente del CpP, dalle memorie delle Parti spedite, emerge, fuor da ogni dubbio, che non è stato accertato che Barca ITA 2377 si sia attenuta, secondo quanto le procedure richieste tassativamente prescrivono, alle modalità di una "informazione" e di una "segnalazione" inequivocabili di cui, appunto, è dettato nella Regola [61.1\(a\)](#) del RR 2005-2008. Addirittura sta agli atti, contenuta nella sua ultima memoria, la testuale dichiarazione di Barca ITA 2377 che: "... <omissis> ... la protesta è avvenuta verbalmente al Comitato di Regata" e, nel secondo supplemento istruttorio del CpP, la conferma che al punto 6 della voce "Informare il Protestato", di cui alla pagina 1 del Verbale di Protesta, la detta Barca ITA 2377 alla domanda "quando?" risponde, annotandolo, "all'arrivo".

Quanto, poi, come esito di una indagine condotta fra i membri componenti il CdR su grida intercorse fra le Barche partenti, il Presidente del CpP, oggi, allora anche Presidente del CdR, scrive (sic) "in mezzo a quella bolgia" si sentì gridare "ti protestiamo" ed "altre frasi di circostanza". Ma da chi? ed a chi? ci si

chiede. Di tali scambi ve ne furono anche prima? fra Barca ITA 14666 (prima a denunciare una infrazione) e Barca ITA 2377? Una Barca ITA 14666 poi scomparsa nel corso del procedimento quando, invece, con ogni evidenza, avrebbe potuto, dovuto essere tenuta anche come un elemento processuale di fondamentale rilevanza. Ed a questo punto, ad abundantiam, bisogna pure mettere in luce che nel contesto delle istruzioni date, non solo con finalità di comunicazione e di collegamento ma di più, di sicurezza, l'Organizzazione della regata aveva messo a disposizione del CdR e dei competitori in navigazione un canale radio riservato: il "12", rimasto, almeno per quanto riguardo il caso in esame, silente.

Tutto ciò premesso, questa Giuria di Appello deve affermare che giusta la inequivocabile lettera della Regola [61.1\(a\)](#), l'unica modalità ammessa per dare forma legittimante alla "informazione" di una decisione di protestare una infrazione posta in essere da una Barca, divenuta controparte, in un incidente, è quella di un segnale verbale, sicuramente udibile, in ogni circostanza e condizione, costituito dalla parola, trisillaba, "Protesto" (una forma verbale costituita da un presente indicativo) che ben traduce l'ambiguo inglese "Protest", risolvendosi così anche quel dilemma lessicale anglosassone costituito dalla parola "protest" che è intendibile e come sostantivo (in italiano "protesta") o come verbo, appunto, (in italiano "protesto"). Il termine "Protesto" è strumento di comunicazione di agevole e funzionale uso, di chiara udibilità ed inequivocabile significato perché il suo contenuto semantico è di ricezione immediata. Ciò nella prassi velica (come lo deve essere un richiamo alla voce marinaio) è linearmente produttivo perché deve indurre in ogni destinatario una risposta altrettanto certa, pronta, intelligibile: sia in positivo che in negativo. Tutto ciò che in una navigazione, quale che essa sia nelle sue finalità, ingenera incertezza, non è ammissibile. La responsabilità di governo, che si istituzionalizza nel "comando", si fonda su certezze e per i diritti e per i doveri. La "ratio legis" che è fondamento della normativa in esame, trova poi estensione e riscontro nella disciplina di una azione riparatoria quale è quella ammessa dalla Regola [44](#) della [Parte 4](#) del RR 2005-2008. Senza immediatezza ed intelligibilità, una pretesa non potrebbe essere elaborata e non posta in atto una qualsivoglia significativa risposta: tale da poter essere poi valutata e giudicata nella sua pertinenza e coerenza.

Da ultimo e per quanto riguarda l'attività del CpP, osserva questa Giuria di Appello che la indeterminazione, la approssimazione, le non trovate certezze che potessero resistere ad ogni dubbio, sussistenti nella attività preliminare del CpP, hanno, in buona sostanza, integrato quella violazione alle inequivocabili disposizioni della Regola [63.5](#) del RR 2005-2008, in dipendenza della quale il procedimento iniziato avrebbe dovuto essere interrotto e l'udienza chiusa.

PER QUESTI MOTIVI

la Giuria di Appello accoglie l'impugnazione avanzata da Barca ITA 14343 e dichiara, ai sensi e per gli effetti della Regola [71.2](#) del RR 2005-2008, invalida la protesta depositata a suo tempo da Barca ITA 2377. Di conseguenza dichiara nulli tutti gli atti posti in essere dal CpP, in quanto promossi e adottati a seguito di quella invalida azione. Ordina, infine, all'Autorità Organizzatrice della Regata d'Altura "Monfalcone-Umago-Monfalcone" del 1 e 2 Settembre 2006 condotta dalla Società SVOC, di reintegrare Barca ITA 14343 nella posizione di classifica che da essa fu conseguita al termine della Regata stessa. Così deciso in Rimini il 28 Ottobre 2006

Il Relatore ed Estensore

Gianfranco Lodoli

Il Presidente

Giuseppe Meo